

# SCHEMA DI CONTRATTO



**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI  
INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA  
REGIONE BASILICATA**

(D.P.C.M. 21 gennaio 2011)

C.F. 93048880772

ACCORDO DI PROGRAMMA del 14 dicembre 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Basilicata, ex art. 2 comma 240 della L. 191 del 23 dicembre 2009, finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico.

Repertorio N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

## - SCRITTURA PRIVATA -

INTERVENTO DI MITIGAZIONE DEL FENOMENO DI EROSIONE  
COSTIERA DEL METAPONTINO - CODICE INTERVENTO: MT085A/10

### PREMESSO CHE

- in data \_\_\_\_\_ è stato redatto il progetto preliminare prot. n.

\_\_\_\_\_, dei lavori relativi alla presente scrittura privata, approvato

con Decreto Commissariale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, per l'importo

complessivo di €. 3.000.000,00 così distinto:

€ 1.966.957,24 per lavori a corpo, compreso oneri di progettazione

definitiva ed esecutiva;

€ 37.651,72 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

€ 995.391,04 a disposizione dell'Amministrazione;

- con determinazione del Commissario Straordinario in data \_\_\_\_\_ è

stata approvata l'indizione di una gara a procedura aperta per la progettazione definitiva ed esecutiva e conseguente affidamento dell'intervento di mitigazione del fenomeno di erosione costiera del metapontino";

- il giorno \_\_\_\_\_ ha avuto luogo, presso la sede della Stazione Appaltante, la **seconda** seduta pubblica di gara, mediante procedura aperta, per l'affidamento in appalto dell'intervento suddetto che si è conclusa con l'aggiudicazione provvisoria a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata in quella proposta da \_\_\_\_\_;

- l'Aggiudicatario ha altresì comprovato il possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalle norme vigenti;

- con determinazione del Commissario Straordinario in data \_\_\_\_\_ è stato dichiarato aggiudicatario definitivo l'impresa \_\_\_\_\_;

#### TUTTO CIO' PREMESSO

L'anno duemila \_\_\_\_\_, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ nella sede dell'Ufficio del Commissario sito in Matera Via A.M. di Francia , n.40;

#### TRA

\_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, quale Responsabile Unico del Procedimento dei lavori del presente contratto, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ufficio Difesa del Suolo di Matera della Regione Basilicata – Dipartimento Infrastrutture, OO.PP. e Mobilità, delegato alla stipula del presente atto dal Commissario Straordinario Delegato C.F. 93048880772 con Decreto Commissariale n.

del \_\_\_\_\_, di seguito denominato Stazione Appaltante;

e

\_\_\_\_\_ nato \_\_\_\_\_, residente a

\_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_, nella

qualità di \_\_\_\_\_ dell'impresa \_\_\_\_\_

P.I. \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_ alla

\_\_\_\_\_ , aggiudicataria dei lavori in oggetto, di seguito

denominato Appaltatore,

così come costituiti, nel confermare la precedente narrativa che dichiarano

essere parte integrante e sostanziale del presente contratto, convengono e

stipulano quanto segue:

## TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1 Oggetto dell'appalto

La Stazione appaltante affida in appalto all'Appaltatore che, avendo sottoscritto il verbale di cui all'articolo 106 comma 3 del D.P.R. 207/2010, accetta senza riserva alcuna, la progettazione esecutiva e la realizzazione dell'*“intervento di mitigazione del fenomeno di erosione costiera del metapontino”*, sulla base della progettazione definitiva presentata dallo stesso Appaltatore in sede di gara.

L'Appaltatore s'impegna alla loro progettazione esecutiva ed esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati.

### Art. 2 Ammontare dell'appalto

L'importo contrattuale per la progettazione definitiva ed esecutiva e per l'esecuzione dei lavori oltre che per tutti gli oneri indicati nel successivo Art.

20 e di quelli per la sicurezza, al netto di IVA, è pari a €

(euro / ) di cui:

- € (euro / ) per l'esecuzione dei

lavori "a corpo";

- € (euro / ) per prestazioni di

progettazione definitiva;

- € (euro / ) per prestazioni di

progettazione esecutiva comprensiva dei piani di sicurezza ;

- €. 37.651,72 (euro trentasettemilaseicentocinquantuno/72) per l'oneri

relativi alla attuazione dei piani di sicurezza, non soggetti a ribasso.

Il contratto è stipulato interamente "a corpo" ai sensi dell'articolo 53, comma 4, del D.Lgs. 163/2006, per cui il suddetto importo contrattuale non può subire variazioni sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione, obbligandosi legalmente e formalmente ad eseguire le prestazioni e i lavori medesimi a perfetta regola d'arte e secondo le prescrizioni del progetto definitivo e dei capitolati, nonché di quelle che, all'atto esecutivo, saranno impartite dalla Direzione Lavori.

### **Art. 3 Condizioni di appalto**

Nell'accettare i lavori sopra designati l'Appaltatore dichiara:

a) di aver effettuato, in data antecedente alla presentazione dell'offerta, il sopralluogo per l'accertamento della situazione di fatto e la valutazione globale dell'intervento, ai sensi dell'art. 106, comma 2, D.P.R. 207/2010;

b) di aver preso conoscenza delle opere da eseguire, di aver visitato la località interessata dai lavori e di aver accertato le condizioni di viabilità e di accesso, nonché gli impianti che la riguardano, e le capacità e disponibilità,

compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle discariche autorizzate e

delle cave di prestito;

c) di aver accertato l'esistenza e la normale reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d'opera da impiegare, in correlazione anche ai tempi previsti per la durata dei lavori;

d) di essere perfettamente edotto del tempo stabilito per la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori, anche in rapporto alle condizioni climatiche della zona;

e) di aver valutato, nel formulare l'offerta, tutte le circostanze generali, particolari e locali e gli elementi che influiscono sul costo dei servizi di progettazione, dei materiali, della mano d'opera, dei noli e dei trasporti in generale, sia sulla progettazione esecutiva e sull'esecuzione dei lavori che sulla determinazione della propria offerta;

f) di aver preso conoscenza delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto, smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione, nonché gli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, assicurazione, condizioni di lavoro, previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;

g) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme contenute nel bando di gara, nel contratto, nel Capitolato speciale e nella documentazione progettuale;

h) di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione dei lavori, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito, salvo quanto previsto all'art. 133, comma 4, D.Lgs. 163/2006;

i) di aver correttamente adempiuto, all'interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;

j) ai sensi dell'art.81 comma 3-bis, di aver determinato l'offerta avendo valutato i costi del personale sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più significative sul piano nazionale e delle misure di adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

L'Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che tali nuovi elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile.

Con l'accettazione dei lavori l'Appaltatore dichiara implicitamente di avere la possibilità e i mezzi necessari per procedere all'esecuzione degli stessi secondo i migliori precetti dell'arte e con i più aggiornati sistemi costruttivi.

#### **Art. 4 Documenti che fanno parte del contratto**

.Fanno parte del contratto d'appalto, anche se non materialmente allegati ma controfirmati dai contraenti e conservati dalla stazione appaltante:

- gli elaborati del progetto preliminare,

- gli elaborati del progetto definitivo presentato dall'Appaltatore in sede di gara,

- i piani di sicurezza previsti dall'art. 131 del D.Lgs. 163/2006,

- il cronoprogramma,

- le polizze di garanzia,

- l'offerta economica presentata in sede di gara.

Fanno parte del contratto d'appalto e sono materialmente allegati al presente contratto:

- il capitolato speciale (Allegato A)

- l'elenco prezzi unitari (Allegato B).

L'Appaltatore dichiara di conoscere e accettare tutti i documenti sopra elencati, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

#### **Art. 5 Osservanza delle leggi, del Regolamento e del Capitolato generale**

Per quanto non sia in contrasto con le condizioni stabilite dal Capitolato speciale d'appalto e dal contratto, l'esecuzione dell'appalto è soggetta, all'osservanza delle seguenti statuizioni:

- D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i.;
- D.P.R. 05.10.2010 n. 207 e s.m.i.;
- D.M. Lavori Pubblici 19.04.2000 n. 145 (nella parte non abrogata dal D.P.R. 207/2010);
- normativa antimafia;
- D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- D.Lgs. 152/2006 (codice ambiente); .

L'appalto è inoltre regolato da tutte le leggi statali e regionali, relativi regolamenti, dalle istruzioni ministeriali vigenti, inerenti e conseguenti la materia di appalto e di progettazione ed esecuzione di opere pubbliche, che l'Appaltatore, con la firma del contratto, dichiara di conoscere integralmente e di impegnarsi ad osservare.

Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di

carattere discordante, l'Appaltatore ne farà oggetto d'immediata segnalazione scritta all'Amministrazione appaltante per i conseguenti provvedimenti di modifica. Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore.

In ogni caso dovrà ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali.

Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando quanto stabilito nella seconda parte del precedente capoverso, l'Appaltatore rispetterà, nell'ordine, quelle indicate dagli atti seguenti: Contratto - Disciplinare di gara - Capitolato Speciale d'Appalto - Capitolato generale di appalto - Elenco Prezzi - Elaborati del progetto esecutivo. In caso di discordanze rilevate nell'ambito di uno stesso elaborato, prevarrà quella più vantaggiosa per la Stazione appaltante.

Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente stabilito che la scelta spetterà, di norma e salvo diversa specifica, alla Direzione Lavori.

L'Appaltatore dovrà comunque rispettare i minimi inderogabili fissati dal Capitolato Speciale d'Appalto avendo gli stessi, per esplicita statuizione, carattere di prevalenza rispetto alle diverse o minori prescrizioni riportate negli altri atti contrattuali.

#### **Art. 6 Lavori in economia**

L'Amministrazione ha facoltà di fare eseguire "in economia" direttamente dall'Appaltatore mediante cottimo fiduciario, eventuali lavorazioni



accessorie con le modalità ed entro i limiti indicati negli artt. 179, 186, 187, 192, D.P.R. 207/2010 e art. 5, comma 2, Capitolato Generale.

#### **Art. 7 Variazioni al progetto e al corrispettivo**

Qualora la Stazione Appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'articolo 132 del D.Lgs. 163/2006, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate ai prezzi indicati nell'elenco dei prezzi unitari del progetto definitivo al netto del ribasso offerto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbono impiegare materiali per i quali non risulta previsto il prezzo, si procederà secondo quanto previsto dall'Art. 9 alla formazione di nuovi prezzi.

### **TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI**

#### **Art. 8 Invariabilità del corrispettivo e dei prezzi - Elenco prezzi**

L'importo contrattuale convenuto è invariabile e comprende la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e l'esecuzione di tutte le opere, i lavori e ogni altro onere anche se non previsti dal contratto e dal Capitolato, necessari a dare compiute a regola d'arte le opere appaltate, salvo quanto è disposto all'art. 133, comma 4, D.Lgs. 163/2006.

Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del Codice Civile, salvo quanto disposto dall'art. 133, comma 4, del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163.

Qualora, per cause non imputabili all'Appaltatore, la durata dei lavori si protragga fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il criterio del prezzo chiuso di cui all'articolo 133, comma 3, del D.Lgs.

163/2006.

I prezzi unitari e globali posti a base dell'offerta comprendono tutto quanto previsto all'art. 32, D.P.R. 207/2010 nell'ambito del quale si ricordano, a solo titolo esemplificativo:

1) *materiali*: tutte le spese per la fornitura, trasporti, imposte, perdite, nessuna eccettuata, per darli pronti all'impiego a piè d'opera in qualsiasi punto del lavoro;

2) *operai e mezzi d'opera*: tutte le spese per fornire operai, attrezzi e macchinari idonei allo svolgimento dell'opera a qualunque altezza nel rispetto della normativa vigente in materia assicurativa, antinfortunistica e del lavoro;

3) *lavori*: le spese per la completa esecuzione di tutte le categorie di lavoro, impianti e accessori compresi nell'opera. I prezzi stabiliti dal contratto ed eventualmente indicati nel Capitolato, si intendono accettati dall'Appaltatore e sono comprensivi di tutte le opere necessarie per il compimento del lavoro e invariabili per tutta la durata dell'appalto, salvo quanto previsto dalla normativa vigente;

4) *noli*: ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari ed i mezzi d'opera, pronti a loro uso;

5) *Servizi di progettazione*: ogni spesa per dare compiuti tutti gli elaborati progettuali definitivi ed esecutivi previsti dal D.P.R. 207/2010 e ritenuti indispensabili dal Responsabile del Procedimento, ed ogni altro onere previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto.

In particolare si precisa che nei prezzi sono compresi anche i costi che l'appaltatore deve sostenere per il costo del personale, valutato sulla base

dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore

tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di

lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e delle

misure di adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza

nei luoghi di lavoro (non interessati e non sottoposti a ribasso d'asta).

Il prezzo "a corpo" offerto che ha tenuto esplicitamente conto della non

riducibilità degli oneri di cui al comma precedente, e sotto le condizioni tutte

del contratto e del Capitolato Speciale d'Appalto, s'intendono accettati

dall'Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e

quindi invariabili durante tutto il periodo dei lavori ed indipendenti da

qualsiasi volontà.

L'Appaltatore ha l'obbligo di condurre a termine i lavori in appalto, anche se,

in corso di esecuzione, dovessero intervenire variazioni di tutte o parte delle

componenti dei costi di costruzione.

#### **Art. 9 Nuovi prezzi**

Qualora, relativamente alle varianti e ai lavori in economia che si

rendessero necessari in corso d'opera, sia richiesta la formulazione di

prezzi non contemplati dall'elenco prezzi allegato al contratto, la Direzione

dei lavori procederà alla definizione dei nuovi prezzi sulla base dei criteri di

cui all'art. 163, D.P.R. 207/2010 e artt. 16, comma 2, e 17 Capitolato

Generale, dove per prezzario della Stazione appaltante si intende il

prezzario del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti – Servizi Integrati

Infrastrutture e Trasporti – Puglia e Basilicata – Settore Infrastrutture –

Edizione 2006 e successivi aggiornamenti del 6% nell'anno 2007, del 4%

nell'anno 2008 e del 3% nel 2009, ai sensi dell'art. 133, comma 8, D.Lgs.

163/2006. L'accettazione dell'Appaltatore dovrà essere preceduta da formale concordamento dei nuovi prezzi espresso ai sensi e con le modalità indicate ai commi 3, 4, 5 art. 163, D.P.R. 207/2010. Sulla base delle suddette accettazioni dei nuovi prezzi, si procederà alla individuazione del nuovo corrispettivo "a corpo" e la Direzione dei lavori procederà alla contabilizzazione dei lavori eseguiti sulla base delle categorie di lavorazioni e delle relative incidenze percentuali sul nuovo corrispettivo pattuito, salva la possibilità, per l'Appaltatore, di formulare, a pena di decadenza, entro i termini e con le modalità stabiliti dagli artt. 189, 190, 191, D.P.R. 207/2010, eccezioni o riserve nei modi previsti dalla normativa vigente.

#### **Art. 10 Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva**

A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto e di ogni altro obbligo consequenziale, l'Appaltatore \_\_\_\_\_, ha costituito, in base all'art. 113 del D. Lgs. 163/2006, il deposito cauzionale mediante garanzia fidejussoria rilasciata, a favore del Commissario

Straordinario Delegato - D.P.C.M. 21 gennaio 2011, dalla \_\_\_\_\_, n° \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_, fino

alla concorrenza di € \_\_\_\_\_ (euro \_\_\_\_\_), corrispondente al \_\_\_\_\_%

dell'importo contrattuale avente validità fino al \_\_\_\_\_.

La garanzia deve essere integrata in caso vengano disposte varianti in aumento e ogni volta che la Stazione Appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

Detta garanzia, previa eventuali e necessarie proroghe, resterà vincolata per tutta la durata dei lavori e fino alla data di emissione del certificato di

collaudo provvisorio salvo quanto previsto dall'art. 113 del D.Lgs. 163/2006.

Si da atto che la suddetta polizza contiene la dichiarazione che la Società Assicuratrice costituisce la fidejussione con "formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore di cui all'art. 1944 del Codice Civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante (Commissario Straordinario Delegato)".

La cauzione garantisce l'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, del rimborso di somme eventualmente corrisposte in più dalla stazione appaltante, delle spese sostenute per il completamento dei lavori nel caso di rescissione del contratto, del pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere, nonché della tacitazione di crediti esposti da terzi verso l'Appaltatore, fatto salvo, in tutti i casi, ogni altra azione ove la cauzione non risultasse sufficiente.

Pertanto resta convenuto che, quantunque intervenuta l'approvazione del collaudo finale nulla osti da parte della stazione appaltante alla restituzione della cauzione, questa potrà restare, ad insindacabile giudizio della stessa, in tutto od in parte, vincolata a garanzia dei diritti dei creditori per i titoli di cui all'art. 218 del D.P.R. 207/2010, ogni qualvolta la rata di saldo dovuta all'Appaltatore non sarà ritenuta sufficiente allo scopo e fino a quando lo stesso non avrà dimostrato di avere esaurito ogni obbligo e tacitato ogni credito.

## Art. 11 Coperture assicurative lavori

L'Appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

L'Appaltatore è altresì obbligato, ai sensi dell'art. 129, comma 1, D.Lgs. 163/2006 e dell'art. 125 D.P.R. 207/2010, a trasmettere alla Stazione Appaltante, almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, copia della polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli legati a errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore.

In particolare, l'esecutore dei lavori è obbligato a stipulare una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, per una somma assicurata pari: [REDACTED]. Tale polizza deve anche prevedere una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori, con un massimale pari [REDACTED].

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori, risultante dal relativo certificato. La copertura assicurativa dovrà essere resa, pena la non accettazione, mediante le schede tipo di cui al D.M. 123/2004.

In particolare si sottolinea l'importanza della previsione ex artt. 17 e 27 D.M.

cit., in merito allo scoperto e/o franchigia.

L'importo degli eventuali scoperti e delle franchigie previste dalla polizza rimangono comunque sempre a totale carico dell'Appaltatore.

### **Art. 12 Coperture assicurative progettazione**

Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 111, comma 1, e dell'articolo 19, comma 1-ter, terzo periodo, del D.Lgs.163/2006, nonché dell'articolo 269 del DPR 207/2010, è stata presentata alla Stazione appaltante una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi di progettazione, a far data dalla stipula del contratto, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Tale polizza copre la responsabilità civile professionale del progettista per i rischi derivanti anche da errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo e definitivo che abbiano determinato a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

La polizza è stata stipulata con la \_\_\_\_\_, con n°

\_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_, fino alla concorrenza di € \_\_\_\_\_

(euro \_\_\_\_\_), validità fino al \_\_\_\_\_.

L'assicurazione deve essere presentata dall'Appaltatore.

La mancata presentazione delle polizze determina la decadenza dall'incarico, e autorizza la sostituzione dell'Appaltatore ed esonera l'amministrazione dal pagamento della parcella professionale.

### **Art. 13 Termini per la progettazione esecutiva**

Dopo la stipulazione del contratto, ed entro 30 giorni, il Responsabile del procedimento ordina all'appaltatore, con apposito provvedimento, di dare

immediatamente inizio alla progettazione esecutiva.

*(ovvero, in alternativa, per i lavori urgenti da iniziare nelle more della stipulazione del contratto)*

In applicazione analogica dell'articolo 153, commi 1 e 4, del regolamento, il Responsabile del procedimento con apposito provvedimento, ha dato immediatamente inizio alla progettazione esecutiva, per i motivi descritti nello stesso atto, che qui si intende integralmente riportato.

La progettazione esecutiva, completa in ogni sua parte, unitamente agli eventuali studi, indagini e verifiche supplementari, deve essere consegnata alla Stazione appaltante entro 45 (quarantacinque) giorni, naturali e consecutivi dal ricevimento del provvedimento di inizio della progettazione esecutiva.

**Art. 14 Termini per l'inizio, esecuzione e l'ultimazione dei lavori.**

I lavori devono essere consegnati con le modalità di cui all'articolo 153 del D.P.R. 207/2010 e iniziati entro 15 giorni dalla stipula del presente contratto o dall'ottenimento delle necessarie autorizzazioni, se postume alla stipula del contratto.

*(ovvero, in alternativa, per i lavori urgenti da iniziare nelle more della stipulazione del contratto)*

I lavori sono stati consegnati e iniziati prima della stipulazione del contratto, per i motivi descritti nel verbale di consegna, che qui si intende integralmente riportato, ai sensi dell'articolo 338 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, e dell'articolo 154, commi 1 e 4, del D.P.R. 207/2010.

La Stazione Appaltante ha incaricato    della direzione dei lavori.



Egli dovrà costituire l'Ufficio di Direzione Lavori che sarà preposto alla direzione ed al controllo tecnico contabile ed amministrativo dei lavori secondo le norme del presente contratto e da esso richiamate.

Inoltre il Direttore dei lavori potrà avvalersi discrezionalmente, per accertamenti, senza obbligo di preavviso nei confronti dell'appaltatore, di personale della Stazione Appaltante, munito di titoli professionali adeguati, il quale opererà col supporto tecnico del Coordinatore della Sicurezza in fase operativa, ovvero del personale ispettivo del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale. In particolare, oltre agli accertamenti relativi alle condizioni di sicurezza del cantiere, il Direttore dei Lavori, anche attraverso il supporto del suddetto personale, verificherà l'impiego di personale autorizzato in cantiere il cui elenco dovrà essere comunicato dall'Appaltatore all'atto della consegna dei lavori e ogni qualvolta vi siano delle modificazioni. In particolare l'elenco dovrà essere correlato dei rispettivi nulla osta o contratti di assunzione. A tal fine l'Appaltatore e gli eventuali subappaltatori dovranno fornire ai lavoratori impiegati un cartellino di riconoscimento che dovrà essere sempre tenuto in posizione visibile da parte dei lavoratori operanti nel cantiere medesimo. Detto cartellino dovrà indicare le generalità del dipendente, nome, cognome, fotografia ed impresa di appartenenza e relativo contratto applicato.

Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel cantiere, i quali dovranno provvedere al riguardo per proprio conto. In caso di contemporanea presenza in cantiere di più datori di lavoro o lavoratori autonomi, di tale obbligo risponde in solido la Stazione Appaltante, nella persona del Direttore Lavori.

I datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere agli obblighi di cui sopra mediante annotazione, su apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione Provinciale del Lavoro, da tenersi in cantiere, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori.

In caso di presenza in cantiere di dipendenti non segnalati in precedenza al Direttore dei Lavori, lo stesso dovrà procedere immediatamente alla relativa segnalazione all'INPS, all'INAIL e alla CASSA EDILE, al fine di verificare la regolarità in relazione al rispetto delle norme del contratto di lavoro.

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni .....  
(.....) naturali, successivi e continui decorrenti dalla data indicata nel Verbale di consegna dei lavori, come indicato dall'Appaltatore in sede di offerta.

#### **Art. 15 Programma di esecuzione dei lavori**

In linea generale l'Appaltatore avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale purché, a giudizio della Direzione Lavori, ciò non sia pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi della Stazione Appaltante.

La Stazione Appaltante si riserva ad ogni modo il diritto di stabilire la precedenza od il differimento di un determinato tipo di lavoro, o l'esecuzione entro un congruo termine perentorio, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o richiedere particolari compensi.

L'appaltatore pertanto, prima di dar corso all'esecuzione dei lavori, deve presentare un programma di esecuzione delle varie fasi di lavorazioni da sottoporre all'approvazione della Direzione dei Lavori.

Qualora si rendesse necessario il differimento dei termini dei lavori per

cause di natura ambientale e di salvaguardia della fauna (es. nidificazione degli uccelli) l'Appaltatore dovrà sospendere le operazioni e riprenderle successivamente (comunque non oltre cinque mesi dalla sospensione) senza avere nulla a pretendere.

#### **Art. 16 Sospensioni e riprese dei lavori**

Qualora avverse condizioni climatologiche, cause di forza maggiore o circostanze speciali impediscano, in via temporanea, la prosecuzione a regola d'arte dei lavori, il direttore dei lavori ne ordina la sospensione indicando le ragioni e l'imputabilità anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna.

Il direttore dei lavori dispone la ripresa appena cessate le cause che ne hanno determinato la sospensione.

L'Appaltatore, nel caso ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa, può diffidare per iscritto il Responsabile del Procedimento a dare le disposizioni al Direttore dei Lavori.

Fuori dai casi di cui sopra, il Responsabile del Procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dei lavori per un periodo di tempo che, in una sola volta o in più riprese, non superi un quarto del tempo contrattuale e comunque mesi sei. Qualora la sospensione avesse maggiore durata l'Appaltatore potrà chiedere lo scioglimento del contratto senza pretesa di alcuna indennità, salvo nel caso in cui la Stazione Appaltante si opponga allo scioglimento; in tal caso l'Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione. Oltre ai casi innanzi citati può essere

disposta, per cause imprevedibili o di forza maggiore, la sospensione di parte dei lavori; in tal caso l'Appaltatore è tenuto a proseguire le parti di lavori eseguibili ai sensi dell'art. 158, comma 7, del D.P.R. 207/2010.

Durante i periodi di sospensione saranno a carico dell'Appaltatore gli oneri specificati all'Art. 20 del presente contratto.

Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d'appalto come funzionali all'andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo.

#### **Art. 17 Proroghe**

L'appaltatore potrà, nell'ipotesi che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato, chiedere una proroga. La richiesta deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale, tenuto conto che il Responsabile del Procedimento deve pronunciarsi entro trenta giorni sull'istanza, sentito il Direttore dei lavori.

Non saranno concesse proroghe, salvo che nei casi espressamente contemplati dal presente contratto e per imprevedibili casi di effettiva forza maggiore, ivi compresi gli scioperi di carattere provinciale, regionale o nazionale.

Le proroghe concesse al termine di ultimazione dei lavori, previste in contratto, non costituiscono titolo per l'Appaltatore a ottenere indennizzi o risarcimenti di sorta per il prolungamento dei tempi di esecuzione, salvo quanto previsto al comma 9, art. 159, D.P.R. 207/2010.

#### **Art. 18 Penale per ritardo nella consegna del progetto esecutivo**

A norma dell'art. 257 del Regolamento, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nella consegna del progetto esecutivo verrà applicata una penale nella misura dell'1 ‰ (uno per mille) del corrispettivo professionale, fino ad un limite massimo del 10%. E fatto salvo il diritto al maggior danno.

#### **Art. 19 Penale per ritardo del completamento dei lavori**

In caso di ritardo nel completamento dei lavori, per colpa imputabile all'appaltatore, sarà applicata una penale pari all' uno per mille dell'ammontare netto contrattuale, per ogni giorno di ritardo oltre il termine contrattualmente stabilito, secondo quanto disciplinato dall'art. 145 del D.P.R. 207/2010.

Tanto la penale, quanto il rimborso delle maggiori spese di assistenza, insindacabilmente valutate queste ultime dalla Direzione Lavori, verranno iscritte a debito dell'Appaltatore negli atti contabili.

Nell'ipotesi che l'ultimazione, per cause imputabili all'appaltatore, superi di mesi sei il tempo contrattuale l'appaltatore sarà tenuto a pagare le spese per la pubblicazione, nelle forme previste dall'art. 80 del D.Lgs. 163/2006 e successive modificazioni, dei motivi del ritardo, fermo restando la penale suindicata.

#### **Art. 20 Oneri a carico dell'impresa**

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri previsti dal capitolato speciale d'appalto, quelli imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale e del D.P.R 207/2010, nonché gli oneri relativi alle operazioni di collaudo statico delle opere. In particolare l'Appaltatore per tutta la durata dei lavori, anche attraverso un suo rappresentante, nominato ai sensi

dell'articolo 4 del D.M. 145/2000, deve garantire la presenza sul luogo di esecuzione degli stessi. Detto rappresentante può coincidere con il Direttore di cantiere nominato ai sensi dell'articolo 6 del citato D.M. 145/2000, individuato ai sensi del successivo punto 3 del presente articolo. Egli dovrà essere espressamente delegato a rappresentare in loco l'appaltatore per tutti gli adempimenti, atti o fatti che riguardano la sicurezza sui luoghi di lavoro. La Stazione Appaltante, con la massima tempestività e i mezzi più celeri, farà pervenire comunque le necessarie comunicazioni in merito anche nei confronti dell'Appaltatore presso la sua sede.

L'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

La direzione del cantiere ai sensi dell'articolo 6 decreto del Ministero dei LL.PP. 19.4.2000 n. 145 è assunta dal ..... nato a ..... il ..... in qualità di ..... abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire.

L'Appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante eventuali modifiche del nominativo del soggetto incaricato.

L'Appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere da parte di tutte le Imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'Appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza.

L'Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o

dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali. L'Appaltatore dovrà inoltre provvedere a realizzare e mantenere tutti i presidi opportuni per garantire le necessarie condizioni di sicurezza sia per il personale di cantiere che per il personale della Stazione Appaltante che operi in prossimità del cantiere.

L'Appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

Sono altresì a carico dell'Appaltatore gli oneri di cui all'Art. 26 del presente contratto.

Gli accessi al cantiere di uomini e mezzi dovranno avvenire, senza interferenze con le attività della Stazione Appaltante, attraverso percorsi e procedure da concordare con il Direttore dei Lavori.

#### **Art. 21 Contabilizzazione dei lavori-**

La contabilizzazione dei lavori sarà effettuata con le modalità indicate nel Titolo IX "Contabilità dei Lavori" del D.P.R. 207/2010 di attuazione della legge n.163/2006 "Codice dei Contratti", emanato con D.P.R. 207/2010.

La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevata dal capitolato speciale d'appalto. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono determinate da valutazioni autonome del direttore dei lavori che può controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico; in ogni caso tale computo metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo

è determinato applicando la percentuale della quota eseguita all'aliquota

contrattuale

della relativa lavorazione e rapportandone il risultato all'importo contrattuale

netto del lavoro a corpo.

Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia

se l'Appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle

misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di

due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci

suddetti.

Il corrispettivo per la progettazione, definitiva ed esecutiva, come stabilito

nell'Art. 2 del presente contratto, sarà contabilizzato complessivamente

dopo la approvazione del progetto esecutivo.

Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per

i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale

prestabilito dalla stazione appaltante e non soggetto al ribasso offerto in

sede di gara.

Per le eventuali lavorazioni e somministrazioni che, per la loro natura, si

giustificano mediante fattura, nonché per le giornate di operai ed i noli di

mezzi d'opera che venissero fatte dall'Appaltatore per ordine della

Direzione Lavori, si procederà secondo quanto previsto dagli artt. 186 e 187

del D.P.R. 207/2010.

## **Art. 22 Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo**

### *Rate di acconto*

All'Appaltatore non è dovuta alcuna anticipazione.

In conformità a quanto disposto dall'art. 141 del D.P.R. 207/2010,



all'Appaltatore saranno corrisposti, in corso d'opera, pagamenti in acconto

ogni qualvolta l'ammontare dei lavori avrà raggiunto l'importo di €

200.000,00 (euro ducentomila/00 €) al netto del ribasso contrattuale e dello

0,5% per la garanzia di cui all'art. 4, comma 3, del D.P.R. 207/2010.

Il certificato di pagamento dell'ultimo acconto sarà emesso qualunque sia

l'importo.

Ai sensi dell'art.118 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i., nonché

dell'art. 16-bis della Legge 28 gennaio 2009 n. 2, per ogni pagamento in

acconto si procederà nei confronti dell'Appaltatore e degli eventuali

subappaltatori, alla richiesta della certificazione di regolarità contributiva di

cui all'articolo 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito

dalla legge 22 novembre 2002, n. 266 e di cui all'articolo 90, comma 9, del

decreto legislativo n. 81 del 2008 e successive modificazioni e integrazioni

(D.U.R.C.), relativo al cantiere interessato dai lavori e comprensiva della

verifica della congruità dell'incidenza della mano d'opera relativa allo

specifico contratto affidato effettuata dalla Cassa Edile; l'Appaltatore dovrà

produrre copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla

contrattazione collettiva ove dovuti. La mancata presentazione come pure

l'irregolarità del suddetto D.U.R.C. sono causa ostativa all'emissione del

certificato di pagamento e comporta la sospensione dei termini per il

pagamento degli acconti e del saldo di cui all'art. 143 del D.P.R. 207/2010.

In caso di mancato pagamento del subappaltatore, ossia in caso di

mancata esibizione delle fatture quietanzate da parte dell'affidatario, la

stazione appaltante sospende il successivo pagamento in favore

dell'Appaltatore medesimo.

In caso di sospensione dei lavori per durata superiore a 90 giorni si provvederà all'emissione del certificato di pagamento in acconto per l'importo maturato alla data di sospensione.

Al termine dei lavori, sempre previo accertamento, con le modalità di cui sopra, della regolarità contributiva, si darà luogo al pagamento dell'ultima rata di acconto.

#### *Rata di saldo*

La rata di saldo, corrispondente all'ammontare delle ritenute, sarà corrisposta soltanto in sede di liquidazione del conto finale, dopo l'approvazione del collaudo provvisorio e l'accertamento della regolarità contributiva con le modalità di cui sopra, oltre alla verifica degli ulteriori adempimenti previsti a carico dell'Appaltatore ai sensi del presente contratto.

In alternativa l'Appaltatore potrà ottenere il pagamento della rata di saldo entro 90 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio, presentando una fideiussione bancaria o assicurativa a garanzia del pagamento della rata. L'importo garantito sarà pari a quello della rata maggiorato del tasso d'interesse legale applicato per il periodo di anni due (2), intercorrenti tra il collaudo provvisorio ed il collaudo definitivo. In tal caso, il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, del Codice Civile, ed è corrisposto previo accertamento della regolarità contributiva con le modalità di cui sopra.

#### *Cessione dei crediti*

Non è ammessa la cessione dei crediti maturati dall'Appaltatore per

l'esecuzione del presente contratto.

*Modalità di pagamento e tracciabilità dei flussi finanziari*

Per ciascun certificato di pagamento l'Appaltatore dovrà emettere regolare fattura, che sarà pagata mediante bonifico bancario, entro 30 giorni dalla data di emissione della fattura.

I pagamenti dipendenti dalla esecuzione del presente contratto, saranno eseguiti mediante ordinativi disposti dal Commissario Straordinario Delegato sulla base dei certificati di pagamento predisposti dal RUP ai sensi ed in conformità di quanto previsto dell'art. 195 del D.P.R. 207/2010 esigibili con quietanza del Sig. [REDACTED] nella sua qualità di [REDACTED] dell'Appaltatore dei lavori oggetto del presente contratto.

Ai sensi dell'art. 3 della Legge n.136/2010 è fatto obbligo all'appaltatore, ai subappaltatori e subcontraenti di rispettare le norme sulla tracciabilità degli appalti ex art. 3 Legge n.136/2010.

A tal fine l'appaltatore è informato che il C.U.P. è il seguente J83B1000079001 ed il C.I.G. è il seguente [REDACTED].

Detti codici devono essere riportati su tutti i documenti contabili e fiscali relativi all'appalto.

I pagamenti delle rate d'acconto e di saldo avvengono esclusivamente mediante bonifico bancario.

L'appaltatore dichiara che gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale, dedicato anche in via non esclusiva al presente appalto, sono i seguenti:

-codice IBAN: [REDACTED], conto corrente intrattenuto presso la Banca [REDACTED].

Le generalità e il codice fiscale della persona delegata ad operare sul

suddetto conto sono: ..... nato a ..... il

....., C.F. ....

La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone autorizzate ad operare sul conto corrente dedicato, nonché a riscuotere e quietanzare

deve essere tempestivamente notificata alla stazione appaltante

L'inadempimento dell'Appaltatore a uno qualsiasi degli obblighi previsti ai precedenti commi, comporta la risoluzione di diritto del presente contratto ai

sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.

La Stazione Appaltante si riserva di eseguire, in ogni momento, nei confronti dell'appaltatore, le verifiche previste al comma 9, articolo 3, della

legge 136/10.

#### *Pagamento dei servizi di progettazione definitiva ed esecutiva*

Il corrispettivo contrattuale per la progettazione definitiva ed esecutiva verrà corrisposto in un'unica rata entro 60 giorni successivi alla approvazione del progetto esecutivo.

I suddetti pagamenti sono subordinati al mancato verificarsi di errori od omissioni progettuali e verranno effettuati senza alcuna ritenuta di garanzia.

*(Nel caso in cui la progettazione esecutiva sia stata eseguita da progettisti indicati o associati all'appaltatore in sede di gara, comunque non facenti parte del suo staff tecnico di cui all'art. 79 comma 7 del D.P.R. 207/2010):*

Il pagamento dei corrispettivi suddetti sarà effettuato da parte della stazione appaltante direttamente a favore dei progettisti.

L'Appaltatore dichiara che gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale, dedicato dei progettisti anche in via non esclusiva al

presente appalto, sono i seguenti:

-codice IBAN: [REDACTED], conto corrente intrattenuto presso la

Banca [REDACTED].

Le generalità e il codice fiscale della persona delegata ad operare sul

suddetto conto sono: [REDACTED] nato a [REDACTED] il

[REDACTED], C.F. [REDACTED]

#### *Ritardo nei pagamenti*

In caso di ritardo nel disporre il pagamento delle rate di acconto e di saldo, rispetto ai termini previsti dagli artt. 143 e 144 del D.P.R. 207/2010, spettano all'appaltatore gli interessi rispettivamente a norma dell'art. 133 del D. Lgs. 163/2006.

Ai sensi dell'art. 142, comma 4, del D.P.R. 207/2010 l'importo degli interessi per ritardato pagamento viene computato e corrisposto in occasione del pagamento in conto o saldo immediatamente successivo a quello eseguito in ritardo, senza necessità di apposite domande o riserve.

#### **Art. 23 Risoluzione delle controversie - Risoluzione del contratto**

##### *Risoluzione delle controversie*

Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili si applicano i procedimenti volti al raggiungimento di un accordo bonario come disciplinato dagli artt. 240 e 240-bis del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.

Con la sottoscrizione dell'accordo bonario da parte dell'appaltatore cessa la materia del contendere.

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui al comma 1, saranno devolute all'Autorità Giudiziaria Competente - Foro

esclusivo di Matera.

#### *Risoluzione del contratto*

La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con le modalità e nei casi previsti dall'art. 135 del D.Lgs. 163/2006 e nei casi previsti dall'art. 3, comma 8 della Legge n. 136/2010.

Inoltre la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo dell'Appaltatore, ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163.

Nel caso in cui l'Appaltatore si rifiutasse di dar corso all'immediato rifacimento delle opere mal eseguite, all'esecuzione di quelle mancanti, alla demolizione e/o sostituzione di quelle non rispondenti alle condizioni contrattuali, o non rispettasse o ritardasse il programma accettato ovvero sospendesse i lavori e, in generale, in tutti i casi in cui si concreti grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali, il Direttore avvierà le procedure previste dall'art. 136 del D.Lgs n.163/2006 per la risoluzione del contratto.

Nei suddetti casi l'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 163/2006, IIT ha comunque il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto, previo il pagamento dei lavori eseguiti, del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nonché dell'indennizzo calcolato ai sensi del comma 2 del medesimo articolo.

#### **Art. 24 Controlli e collaudi**

A prescindere dai collaudi in corso d'opera che potranno essere disposti dalla direzione dei lavori, per le opere oggetto del presente contratto sarà

emesso, entro tre mesi dalla ultimazione dei lavori, il Certificato di collaudo

ai sensi dell'art. 229 del D.P.R. 207/2010.

L'Appaltatore dovrà, a propria cura e spese, mettere a disposizione gli

operai ed i mezzi di opera occorrenti per le operazioni di collaudo e per i

lavori di ripristino resi necessari dai saggi eseguiti. Inoltre, ove durante il

collaudo venissero accertati difetti di cui all'art. 227, comma 2, del D.P.R.

207/2010, l'Appaltatore sarà altresì tenuto ad eseguire tutti i lavori che il

Direttore dei Lavori riterrà necessari, nel termine dallo stesso assegnato.

Qualora l'Appaltatore non ottemperasse a tali obblighi, il Direttore dei Lavori

potrà disporre che sia provveduto d'ufficio e la spesa relativa, ivi compresa

la penale per l'eventuale ritardo, verrà dedotta dal credito residuo.

Il Certificato di collaudo ha carattere provvisorio ed assume carattere

definito decorsi due anni dalla data di emissione, ovvero dal termine innanzi

stabilito per la sua emissione. Decorsi i due anni il certificato si intende

approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro

due mesi dal suddetto termine.

Sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, il collaudo definitivo

delle opere, la manutenzione delle opere, ordinaria e straordinaria, dovrà

essere fatta a cura e spese dell'Appaltatore.

Per tutto il periodo intercorrente fra l'esecuzione e l'emissione del

Certificato di collaudo, salve le maggiori responsabilità sancite dall'art. 1669

C.C., l'Appaltatore è quindi garante delle opere e delle forniture eseguite

obbligandosi a sostituire i materiali che si mostrassero non rispondenti alle

prescrizioni contrattuali ed a riparare tutti i guasti e le degradazioni che

dovessero verificarsi anche in conseguenza dell'uso, purché corretto, delle

opere. In tale periodo la manutenzione dovrà essere eseguita in modo tempestivo ed in ogni caso, sotto pena d'intervento d'ufficio, nei termini prescritti dalla Direzione dei Lavori.

### **TITOLO III - DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art. 25 Elezione del domicilio dell'appaltatore**

Ai sensi dell'art. 2, comma 1 del Capitolato Generale d'Appalto, l'Appaltatore elegge il proprio domicilio legale, per tutta la durata dell'appalto, presso [REDACTED], per cui tutte le intimazioni, assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione verranno effettuate al suddetto domicilio.

Qualsiasi comunicazione fatta all'incaricato dell'Appaltatore o al capo cantiere dal Responsabile del Procedimento, dal Direttore dei lavori o dal Coordinatore per la Sicurezza si considera fatta personalmente all'Appaltatore.

#### **Art. 26 Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.**

Tutte le spese alle quali darà luogo il presente atto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) (pro-quota) comprese quelle occorse per la gara sono a carico dell'Appaltatore che, come sopra costituito, vi si obbliga.

Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del collaudo provvisorio.

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.



L'imposta sul valore aggiunto è a carico della Stazione Appaltante.

#### **Art. 27 Riservatezza**

L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza durante l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo ed in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. L'obbligo sussiste altresì relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto, fatta eccezione per i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

L'Appaltatore è anche responsabile per l'esatta osservanza degli obblighi di segretezza per i propri dipendenti, consulenti, collaboratori e subappaltatori.

In caso d'inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Stazione Appaltante ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare ad alla Stazione Appaltante.

#### **Art. 28 Trasparenza**

L'Appaltatore espressamente e irrevocabilmente:

a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto. Non si considerano terzi i soggetti che agiscono per effetto di un contratto di agenzia o di promozione commerciale;

b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o

simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;

c) dichiara che con riferimento alla presente gara non ha in corso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile;

d) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero l'Appaltatore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente contratto, lo stesso potrà essere risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., per fatto e colpa dell' Appaltatore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

#### **Art. 29 Trattamento dati personali – D. Lgs. 231/01**

Le Parti dichiarano espressamente di essere informate e di acconsentire che i “dati personali” forniti, anche verbalmente, per l’attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell’esecuzione del presente contratto, vengano trattati esclusivamente per le finalità di dare esecuzione agli obblighi reciprocamente assunti ai sensi del contratto stesso. Le Parti potranno esercitare in qualsiasi momento i diritti sui propri dati personali così come disposto dall’articolo 7 del Codice della privacy. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), ciascuna Parte agirà in qualità di autonomo titolare

del trattamento con riferimento ai dati personali - di qualsiasi soggetto -  
implicati dall'esecuzione del presente contratto.

### **Art. 30 Norme finali**

I pagamenti avverranno tramite la Tesoreria provinciale di Potenza della  
Banca d'Italia.

I rapporti in merito all'IVA saranno regolati ai sensi del D.P.R. 26.10.1972 n.  
633 e successive modifiche e integrazioni.

L'Appaltatore dichiara espressamente di esonerare la Stazione Appaltante  
Appaltante da ogni responsabilità per i pagamenti in tal modo eseguiti. In  
qualunque caso di decadenza o di cessazione dalle cariche di  
amministratori e/o procuratori autorizzati a riscuotere, anche se tale  
decadenza o cessazione avvenga ope legis o per fatto previsto dallo statuto  
sociale e sia pubblicato nei termini di legge, l'Appaltatore deve  
tempestivamente notificare alla Stazione Appaltante l'avvenuta decadenza  
o cessazione; in difetto della detta notifica la Stazione Appaltante non  
assumerà alcuna responsabilità per i pagamenti effettuati agli  
amministratori e/o procuratori decaduti.

Il recapito postale al quale saranno inviati gli avvisi di avvenuta emissione  
dei titoli di spesa è [REDACTED].

Tutte le spese, presenti e conseguenti, inerenti il presente contratto (carta  
legale, registrazione fiscale, eventuali diritti di copiatura, di segreteria e  
quanto altro previsto nel presente contratto, nel Capitolato Speciale  
d'Appalto e dell'art. 139 del D.P.R. 207/2010 sono ad esclusivo carico  
dell'appaltatore.

Per quanto altro non espressamente indicato si rinvia al D.P.R. 207/2010 e

s.m.i., al Capitolato Generale d'appalto dei lavori pubblici di cui al Decreto

n.145/2000 e s.m.i. e al D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i..

Il presente contratto consta di n° 36 ( ) fogli di carta uso bollo  
dattiloscritti e dell'Allegato A: elaborato tecnico "Capitolato speciale" e  
dell'Allegato B: elaborato tecnico "Elenco prezzi unitari" e viene registrato a  
termine fisso ai sensi dell'articolo 5 della tariffa parte prima allegata al  
decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

Letto, firmato e sottoscritto.

L'Impresa

Il Responsabile Unico del Procedimento

\_\_\_\_\_